REPUBBLICA ITALIANA **157/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61750** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B,

pec: antonietta.coretti@postacert. inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

OMISSIS (c.f. *OMISSIS)* nata ad *Omissis,* il *omissis* ed ivi residente, alla via *Omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Assennato (c.f. SSNSLV74B66H501Z; pec: silviassennato@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Mintcho Y. Mintchev (c.f. MNTMTC71E12Z104K, pec: mintchyoulievmintchev@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'avv. Silvia Assennato, in virtù di procura a margine dell'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 235/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 22 maggio 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 2 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Giuseppina Giannico, per l'Inps parte appellante e l'avv. Mintcho Y. Mintchev, per la parte appellata *Omissis.*

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 4 settembre 2024, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva

riconosciuto all'odierna appellata il diritto alla pensione di inabilità in totalizzazione, con decorrenza dal 1° giugno 2013.

L'Istituto previdenziale appellante, dopo aver rilevato che il giudizio era stato riassunto dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in seguito a pronuncia di annullamento resa in sede di gravame, con unico ed articolato motivo di impugnazione, si duole per erronea decorrenza della pensione, stante l'accertata presentazione della domanda in data 4 giugno 2013, nonché per violazione dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 42/2006 ai sensi del quale i trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione decorrerebbero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Deduce, pertanto, l'Inps che la decorrenza avrebbe dovuto essere individuata dal Giudice di primo grado nel primo giorno del mese successivo al giugno 2013, "*vale a dire dal 1° luglio e non dal 1° giugno*", come, invece, disposto dalla sentenza impugnata che, peraltro, avrebbe, erroneamente, indicato il 22 maggio 2013, quale data della domanda.

In conclusione, l'Istituto previdenziale appellante chiede l'accoglimento del gravame.

Con memoria depositata in data 21 maggio 2025, si è costituita l'appellata *Omissis* eccependo l'inammissibilità del gravame poiché lamenterebbe "*l'erronea decorrenza della pensione, non sulla base di una legge, ma sulla base della valutazione da parte del Giudice monocratico delle prove*".

Aggiunge l'appellata che nessuna critica potrebbe muoversi alla sentenza di primo grado che avrebbe accertato nel merito, come decorrenza, il primo provvedimento Inps, ingiustamente annullato.

In conclusione, la parte appellata, dopo aver richiamato la giurisprudenza in tema di vizio di omessa o apparente motivazione, chiede il rigetto del gravame in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.

Con memoria difensiva depositata in data 4 settembre 2025, l'appellata ha insistito per il rigetto del gravame richiamando le medesime conclusioni.

All'udienza del 2 ottobre 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di impugnazione sollevata dalla parte appellata che inquadra nell'ambito del "*merito delle valutazioni delle prove*" la vicenda in esame vertente sulla corretta decorrenza del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione.

L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento.

Rammenta il Collegio che, ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.g.c., "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica*

o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Ritiene, infatti, il Collegio che l'odierna questione trovi adeguata soluzione nella corretta e concreta applicazione della disposizione dettata dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 42, richiamato dall'Istituto previdenziale appellante.

Tale norma prevede espressamente che: "*ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione*".

Ora, appare circostanza incontestata e documentata che la domanda di pensione di inabilità in totalizzazione è stata presentata dall'appellata all'Istituto previdenziale, mediante posta elettronica certificata del 4 giugno 2013 e, pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico non poteva che decorrere dal 1° luglio 2013, ovvero dal

primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nel rispetto della su richiamata previsione normativa.

Osserva, al riguardo, il Collegio che già, la Seconda Sezione Centrale di Appello, con sentenza n. 377/2021, nel rinviare il giudizio al primo Giudice per omesso esame di elementi decisivi, aveva evidenziato che, in data 4 giugno 2013, risultavano inoltrati dalla pensionata all'Inps, per il tramite del patronato all'uopo incaricato, due messaggi di posta elettronica certificata, entrambi con oggetto "domanda totalizzazione e maggiorazione contributiva".

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'appello proposto dall'Inps, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.

Le spese di difesa possono essere compensate vista la peculiarità della questione.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61750** del ruolo generale, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'atto di appello proposto da **INPS - ISTITUTO**

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci — F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/11/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

F.to Maria Vittoria Zotta